



Comune di Volterra

Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza n° 3 del 22/01/2019

Oggetto: LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO ANNO 2019

IL SINDACO

Premesso che:

La processionaria del pino è un lepidottero le cui larve (o bruchi) si sviluppano in nidi sulle Conifere, pini in particolare. E' comune in ambienti boschivi, alberature stradali, parchi urbani e piante isolate in giardini. Dal mese di Gennaio sono ben visibili i nidi sia sulle cime che sulle branche laterali delle piante. A partire dalle giornate più calde dei mesi successivi le larve escono dai nidi, si nutrono e si spostano in processione verso il basso. Ed è questa la fase del ciclo biologico più "pericolosa" perché le larve provviste di peli urticanti, nella migrazione al suolo, arrecano fastidiosissimi eritemi cutanei a chi viene in contatto (uomini e animali domestici);

DATO ATTO che la lotta alla processionaria del pino risulta obbligatoria ai sensi del Decreto Ministeriale del 30/10/2007 pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16/02/2008; il Decreto suddivide le competenze per le misure da attuarsi a seconda si operi in ambiente boschivo o ambiente urbano o periurbano. In ambiente urbano gli interventi sono finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi alla salute delle persone o degli animali domestici e sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale ha già avviato come ogni anno una serie di interventi atti a individuare e rimuovere i nidi di processionaria presenti sulle alberature esistenti sulle aree pubbliche del territorio comunale;

RITENUTA necessaria la piena collaborazione dei cittadini proprietari di piante infestate da processionarie del pino per ottemperare alla lotta anche sulle aree private;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'adozione della presente ordinanza, per contrastare la diffusione del lepidottero, al fine di prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali;

VISTO il D.M. 30/10/2007, recante disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino;

VISTO l'Art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Per tutte le motivazioni soprascritte, che qui si intendono integralmente riportate:

A tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare le opportune verifiche sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi di processionarie.

Nei casi si riscontri la presenza di tali nidi, di adottare immediatamente, a propria cura e spese, a tutti gli interventi





Comune di Volterra

Provincia di Pisa

occorrenti per un efficace lotta alla processionaria ed in particolare:

- Di provvedere alla tempestiva rimozione dei nidi delle processionarie mediante taglio dei rami, da parte di operatori adeguatamente protetti, avvalendosi anche di ditte specializzate;
- Di procedere al successivo abbruciamento, nel rispetto del dettato dalle norme in materia di igiene;
- Di segnalare con opportuna cartellonistica, la presenza delle larve nelle zone sottostanti le chiome infestate, nel caso non sia possibile effettuare la rimozione dei nidi.

DISPONE

- 1) La validità della presente Ordinanza fino a tutto il 31/12/2019;
- 2) Che il Comando di Polizia Municipale, unitamente al Settore 6 "Gestione associata Assetto del Territorio, Urbanistica e edilizia, Ambiente, Suap, Turismo e Cultura" del Comune di Volterra sono incaricati, ogni uno per quanto di propria spettanza e competenza alla vigilanza per l'esatta osservazione della stessa presente Ordinanza.

INFORMA

- Che la presente ordinanza non esclude l'applicazione del D.Lgs.507/1993 e s.m.i in materia di COSAP relativi alla verifica e alla richiesta di suolo/soprassuolo pubblico derivante dal posizionamento di ponteggiatura, cantieristica, scale aeree ecc. a seguito del presente provvedimento se necessario e se sussistente.
- Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267 e dall'esecuzione d'ufficio in danno dell'inadempienza previa diffida.
- Che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandro Bonsignori Responsabile del Settore n°6 "Gestione associata Assetto del Territorio, Urbanistica e edilizia, Ambiente, Suap, Turismo e Cultura" di questo Comune.
- Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:
 - Ricorso al TAR Toscana entro 60 gg;
 - Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio telematico, oltre alla pubblicazione sul sito internet istituzionale e sui giornali di diffusione locale, l'invio dello stesso a:

- **Comando Polizia Municipale - Sede;**
- **Azienda Usl Toscana Nord-Ovest – Dipartimento della Prevenzione**
- **Settore n° 4 - Sede**
- **I.C.A. S.r.l. concessionaria comunale COSAP**





Comune di Volterra

Provincia di Pisa

Sindaco
BUSELLI MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

